

L.r. n. 64/1986. Impegno di spesa per l'intervento urgente di protezione civile in Comune di Premariacco per la messa in sicurezza della strada turistica della Rocca Bernarda, a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità. - OPI 1072 –

### **L'Assessore regionale alla Protezione Civile**

**Vista** la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, recante; "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile";

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 11, primo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, all'esecuzione delle opere e degli interventi di cui all'art. 2 e all'art. 4, lett. a) della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, per i lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse, determinate da calamità naturali ovvero da situazioni tali da far ritenere altamente probabile il verificarsi di una calamità naturale, si provvede secondo quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 9 della citata legge regionale n. 64/1986;

**Atteso** che ai sensi dell'art. 9, secondo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore dallo stesso delegato, in caso d'urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza, può con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, provvedere agli interventi urgenti di protezione civile;

**Atteso** che, a seguito delle abbondanti precipitazioni meteoriche avvenute nei mesi di gennaio e febbraio 2016, durante un incontro presso la Protezione civile della Regione il Sindaco del Comune di Premariacco ha comunicato l'aggravamento del dissesto franoso lungo la strada turistica della Rocca Bernarda, già noto anche dopo gli eventi meteo avversi del mese di febbraio 2014, quando si verificarono alcuni cedimenti della carreggiata della stessa viabilità;

**Vista** la relazione tecnica – perizia sommaria di spesa, predisposta il 13 maggio 2016 dalla Protezione civile della Regione con la quale si propone di intervenire con somma urgenza ed indifferibilità, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, prima parte e dell'art. 11, primo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, in Comune di Premariacco per la messa in sicurezza della strada turistica della Rocca Bernarda, a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità;

**Rilevato**, nella stessa relazione tecnica, che l'intervento di somma urgenza, da porre in atto in un'unica opera funzionale anziché per lotti funzionali ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, consiste principalmente nella riprofilatura della scarpata per una lunghezza di circa 60 metri, nella realizzazione di opere miste in legname e pietrame a sostegno del versante nel tratto in cui si sono verificati i cedimenti e di un nuovo sedime stradale e nella pavimentazione con manto bituminoso del nuovo tracciato e dei tratti limitrofi maggiormente danneggiati;

**Rilevato** che nella stessa relazione tecnica viene indicato il costo complessivo degli interventi sopra descritti, stimato in via presuntiva in Euro 70.000,00.- così suddivisi:

- Lavori	Euro	56.427,42.-;
- I.V.A. 22%	Euro	12.414,03.-;
- Incentivi art. 11 l.r. n. 14/2002	Euro	1.128,55.-;
- Contributo ANAC.	Euro	30,00.-;

**Considerato**, inoltre, che la stessa relazione propone che i lavori siano affidati mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, previo esperimento di gara ufficiosa con offerta a prezzi unitari, all'impresa che presenterà il prezzo complessivo più basso;

**Dato atto** che la citata relazione tecnica evidenzia che le opere individuate nella loro qualità di interventi urgenti di protezione civile finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e geomorfologico del terreno, devono intendersi prioritarie ed indifferibili e che trova, inoltre, applicazione quanto stabilito dall'art. 9 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164;

**Considerato**, infine, che con la medesima relazione, valutata l'urgenza di avviare e dare attuazione all'intervento di cui trattasi, si propone che all'aggiudicazione definitiva, condizionata all'atto positivo dei controlli di legge, segua la consegna dei lavori, in via di urgenza, in attesa della stipula del contratto d'appalto, al fine di realizzare immediatamente le prime misure di messa in sicurezza del transito e dell'opera;

**Ritenuto**, pertanto, di autorizzare, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, prima parte e dell'art. 11, primo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, con un'unica opera funzionale anziché per lotti funzionali ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, la realizzazione dell'intervento sopra specificato, di approvare la perizia sommaria e di disporre che la conseguente spesa di Euro 69.970,00.- sia posta a carico del capitolo 64 delle uscite del bilancio dell'anno in corso del "Fondo regionale per la protezione civile";

**Dato atto** che la spesa di Euro 30,00.- relativa al contributo a favore dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è posta a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con il decreto 6 luglio 2015, n. 596/PC/2015 a carico del capitolo 16 delle uscite del bilancio del "Fondo regionale per la protezione civile";

**Ravvisata** la necessità di procedere all'appalto dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, dovendo effettuare tale intervento nel più breve tempo possibile al fine di affrontare la situazione di emergenza sopra descritta;

**Atteso** che i lavori verranno affidati, previo esperimento di gara ufficiosa con offerta a prezzi unitari, all'impresa che avrà presentato il prezzo complessivo più basso;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 4 maggio 2016, n. 751 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 del "Fondo regionale per la protezione civile" di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64;

**Vista** la legge regionale 08 agosto 2007, n. 21, recante: "Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale";

**Visti** la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

**Visto** l'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;

**Visto** l'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come modificato dall'art. 13, comma 16, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9;

**Visto** il D. P. Reg. 29 gennaio 2016, n. 014/Pres.;

**Decreta**

**1.** Di autorizzare, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, prima parte e dell'art. 11, primo comma, della legge regionale n. 31 dicembre 1986, n. 64, la realizzazione dell'intervento urgente di protezione civile in Comune di Premariacco per la messa in sicurezza della strada turistica della Rocca Bernarda, a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità.

**2.** Di approvare la perizia sommaria relativa all'intervento urgente sopra descritto, composta da relazione tecnica e computo metrico estimativo, predisposta il 13 maggio 2016 dalla Protezione civile della Regione, nell'importo complessivo di Euro 70.000,00.-, così ripartito:

- Lavori	Euro	56.427,42.-;
- I.V.A. 22%	Euro	12.414,03.-;
- Incentivi art. 11 l.r. n. 14/2002	Euro	1.128,55.-;
- Contributo ANAC.	Euro	30,00.-.

**3.** Di dare atto che l'intervento urgente di cui al punto 1) consiste principalmente nella riprofilatura della scarpata per una lunghezza di circa 60 metri, nella realizzazione di opere miste in legname e pietrame a sostegno del versante nel tratto in cui si sono verificati i cedimenti e di un nuovo sedime stradale e nella pavimentazione con manto bituminoso del nuovo tracciato e dei tratti limitrofi maggiormente danneggiati.

**4.** Di dare atto che le opere individuate nella loro qualità di interventi urgenti di protezione civile finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e geomorfologico del terreno, devono intendersi prioritarie ed indifferibili e che trova, inoltre, applicazione quanto stabilito dall'art. 9 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164.

**5.** Di autorizzare, stante l'urgenza, l'appalto dei lavori per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 1) mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 22 della legge 31 maggio 2002, n. 14; i lavori verranno affidati, previo esperimento di gara ufficiosa con offerta a prezzi unitari, all'impresa che avrà presentato il prezzo complessivo più basso.

**6.** Di autorizzare la consegna dei lavori in via di urgenza dopo l'aggiudicazione definitiva, condizionata all'atto positivo dei controlli di legge, in attesa della stipula del contratto d'appalto.

**7.** Di impegnare la spesa di Euro 69.970,00.- a carico del capitolo 64 delle uscite del bilancio dell'anno in corso del "Fondo regionale per la protezione civile".

**8.** Di dare atto che la spesa di Euro 30,00.- relativa al contributo a favore dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è posta a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con il decreto 6 luglio 2015, n. 596/PC/2015 a carico del capitolo 16 delle uscite del bilancio del "Fondo regionale per la protezione civile".

**9.** Di dare atto che, garantendo la realizzazione completa dell'opera nel più breve tempo possibile per la messa in sicurezza della viabilità sopra specificata, si procederà con un'unica opera funzionale anziché attuare l'opera per lotti funzionali ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016.

**10.** Di sottoporre il presente decreto alla ratifica della Giunta regionale.

L'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE

- avv. Paolo Panontin -

L'ISTRUTTORE: G. A. FALCOMER